



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Caserta, data del protocollo

AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
e, p.c. AL SIG. QUESTORE
CASERTA
AL SIG. COMANDANTE DEI VIGILI DEL FUOCO
CASERTA

OGGETTO: Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo – Chiarimenti applicativi e operativi.

Con l'approssimarsi della stagione estiva aumentano le occasioni di svago e l'organizzazione di eventi di pubblico spettacolo, sia presso le località balneari sia in località dell'entroterra ove si tengono ogni anno manifestazioni in occasione delle varie festività, pertanto si rende opportuno fornire in merito alla preparazione di detti eventi alcuni chiarimenti.

Come è noto, sono state recentemente introdotte, in materia di manifestazioni di pubblico spettacolo, le linee guida – già partecipate ai Sigg. Sindaci della provincia con nota n. 70701 in data 26.07.2018 – che rivedono i criteri di sicurezza e ricompongono in un quadro unitario le precedenti disposizioni, al fine di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative assicurando l'incolumità e la sicurezza dei partecipanti e, nel contempo, il rispetto delle tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico-sociale delle collettività locali che costituiscono una risorsa da valorizzare.

Obiettivo di tali indicazioni operative è quello di ridefinire alcuni passaggi procedurali per favorire la miglior parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alle vulnerabilità legate a ciascun evento, nell'ottica di un approccio flessibile alla gestione del rischio, rendendo così le prescrizioni maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate a livello locale. A tal proposito vengono definiti tre tipologie di manifestazioni:

1) *Pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio*: l'iniziativa spetta all'organizzatore, che invierà al Comune con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza da adottarsi.

2) *Manifestazioni di pubblico spettacolo*: il Comune ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto n. 773 del 1931), acquisirà, in relazione alla tipologia dell'evento, il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

spettacolo. (Normativa di riferimento per entrambe le Commissioni è il D.M. 19 agosto 1996 e il D.M. 18 marzo 1996).

3) *Per le manifestazioni pubbliche all'aperto per le quali non è prevista l'intervento della Commissione di Pubblico Spettacolo in quanto l'area è priva di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico:* il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo (licenza di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 69 del TULPS), indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottare.

Qualora nella fase istruttoria venissero in rilievo profili di safety e security complessi e delicati o si presentino condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti che richiedono un'analisi coordinata e integrata della prevenzione e della sicurezza, il Sindaco o il Presidente della Commissione di vigilanza, dovrà informare tempestivamente la Prefettura.

Questo Ufficio, acquisita la documentazione, trasmessa e previamente verificata dal Comune, potrà sottoporre l'argomento all'esame del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, qualora ne venga constatata l'esigenza. In questo caso, nell'ambito del Comitato provinciale, facendo riferimento alle citate linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità, vengono definiti i dispositivi di security e valutati quelli di safety, modificando o implementando le misure previste dall'organizzatore.

Infine, per le "riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico" (art. 18 Regio Decreto n. 773 del 1931) e per le "funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dai luoghi destinati al culto" ovvero "processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie" (art. 25 Regio Decreto n. 773 del 1931), il Questore, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, informerà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblico solo se l'evento implica un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte. Coordinatamente con il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco è possibile valutare profili di security e misure di safety necessarie all'integrazione del generale dispositivo di sicurezza.

In materia di competenze, invece, si rimanda all'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, che ha modificato gli artt. 141 e 142 del R.D. 6.05.1940 n. 635, "semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo". Per l'applicazione dell'art. 80 del TULPS, difatti, sono state istituite commissioni di vigilanza (comunale e provinciale) per semplificare i procedimenti concernenti in materia di verifica e controllo aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Invece, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Si rappresenta, inoltre che, al di fuori di quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione di vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 141 bis, salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata. Qualora presso codesti Comuni non risulti istituita la predetta Commissione Comunale di vigilanza, le SS.LL. vorranno valutare la possibilità di provvedere nell'immediato alla nomina di detto Organismo ai fini di un più efficace snellimento dell'iter procedurale nella gestione di eventi.

Al riguardo, si evidenzia che rientrano nelle competenze della Commissione Comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo:

1. locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza inferiore a 1300 spettatori;
2. altri locali o impianti con capienza inferiore a 5000 spettatori;
3. manifestazioni temporanee con affluenza di pubblico inferiore alle 5000 persone.

Relativamente ai locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e ad altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori, deve essere interessata la Commissione Provinciale di vigilanza locali di pubblico spettacolo.

Si soggiunge, infine, che eventuali richieste documentate di parere devono pervenire a questa Prefettura, sempre tramite l'Amministrazione Comunale, ove avrà luogo l'evento,



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

con un congruo anticipo, che quest'Ufficio ha stabilito in almeno 20 giorni prima dell'evento.

Il rispetto di tale tempistica si rende indispensabile al fine di consentire la necessaria e ponderata valutazione degli aspetti connessi alla tutela dell'incolumità pubblica (Safety) nonché degli elementi rilevanti per la Security da sottoporre, eventualmente, agli organi competenti, a norma della citata circolare, nell'ottica condivisa della migliore organizzazione dell'evento in condizioni di sicurezza.

Si prega di fornire un cortese cenno di intesa e di assicurazione

IL PREFETTO
(Ruberto)